Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO

Riunione del 15/10/2026

FATTO

Con ricorso del 4 maggio 2026 (e reclamo del 16 ottobre 2025) il ricorrente espone di aver stipulato con l'impresa resistente una polizza R. C. Auto comprensiva della garanzia accessoria "*Eventi Naturali/Grandine*". Deduce che, in data 16 giugno 2025, a causa di una violenta grandinata, il parabrezza del proprio veicolo assicurato riportava una lesione/rottura. Successivamente alla regolare denuncia di sinistro, l'impresa resistente negava l'indennizzo sul presupposto della mancata sottoscrizione della specifica garanzia "*Cristalli*" e dell'assenza di ulteriori danni da grandine sulla carrozzeria del mezzo. Il ricorrente contesta il formale diniego di copertura, eccependo che il sinistro è stato correttamente azionato nell'ambito della garanzia "*Eventi Naturali/Grandine*" e che l'assenza della polizza "*Cristalli*" non può *ex se* escludere l'indennizzabilità del danno al parabrezza, ove eziologicamente riconducibile all'evento atmosferico. Il ricorrente chiede, pertanto, di accertare l'operatività della garanzia "*Eventi Naturali/Grandine*", con

conseguente condanna dell'impresa al pagamento del relativo indennizzo nei limiti del massimale e delle condizioni contrattuali.

L'impresa resistente contesta la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente ed in particolare evidenzia che, ricevuta la denuncia di sinistro, aveva invitato l'assicurato a portare il veicolo presso una carrozzeria fiduciaria convenzionata per i necessari accertamenti peritali sulla compatibilità e quantificazione del danno. La struttura convenzionata, invero, instradava direttamente il ricorrente presso un centro specializzato nella sostituzione dei cristalli, senza previa verifica della copertura assicurativa. Detto centro specializzato procedeva alla sostituzione del parabrezza, azionando la richiesta di pagamento nei confronti della carrozzeria fiduciaria. Solo in sede di successiva verifica, la carrozzeria convenzionata rilevava l'incompatibilità tecnica del danno rispetto alla grandinata denunciata, escludendo l'indennizzabilità del sinistro. Conseguentemente, l'impresa negava il pagamento della fattura al centro cristalli, il quale avviava le azioni di recupero del credito nei confronti del ricorrente. Successivamente, preso atto dell'errore di valutazione preliminare della propria struttura convenzionata, l'impresa resistente interveniva affinché venisse integralmente stornata la richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'assicurato; parimenti, il centro cristalli comunicava la rinuncia alla rivalsa, appostando a perdita il corrispettivo della prestazione. Tutto ciò premesso, l'impresa eccepisce l'infondatezza della pretesa risarcitoria atteso che il parabrezza è stato integralmente sostituito senza alcun esborso economico o pregiudizio patrimoniale a carico dell'assicurato. Chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione, assumendo che quest'ultimo abbia già conseguito il risultato sostanziale perseguito mediante il ricorso.

Il ricorrente, con la memoria di repliche, contesta sia la circostanza del raggiungimento di un accordo tra le parti sia la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. In particolare, evidenzia che dalla documentazione prodotta dall'impresa emerge esclusivamente che la struttura riparativa convenzionata comunicava all'impresa in data 26 febbraio 2026, e per conoscenza al centro specializzato nella sostituzione dei cristalli, che quest'ultimo avrebbe sospeso l'azione di recupero del credito nei suoi confronti e assunto a proprio carico la perdita economica derivante dal mancato indennizzo. In ogni caso, il ricorrente, in sede di repliche, prende atto del venir meno della questione relativa alle richieste di pagamento avanzate nei suoi confronti dal centro specializzato nella sostituzione dei cristalli e precisa di non intendere conseguire alcuna duplicazione di pagamento per costi non rimasti a proprio carico. Sostiene, tuttavia, che permane controversa la corretta qualificazione e gestione del sinistro denunciato come evento grandine, con riferimento all'operatività della garanzia "*Eventi Naturali/Grandine*", nonché la correttezza del diniego opposto dall'impresa anche in ragione dell'assenza della garanzia "*Cristalli*". Per tali motivi, chiede che non venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per asserito accordo tra le parti o per sopravvenuta carenza di interesse e che il ricorso sia rimesso al Collegio per la decisione sulle domande formulate, nella parte non assorbita dal venir meno delle pretese di pagamento del centro specializzato nei suoi confronti, nei limiti ritenuti di competenza.

Con le controrepliche, l'impresa rappresenta preliminarmente che il ricorrente, nella memoria di replica, conferma il venir meno delle eventuali richieste di pagamento avanzate nei suoi confronti dal centro specializzato nella sostituzione dei cristalli e precisa di non intendere ottenere una duplicazione di pagamento per costi non rimasti a suo carico; tale circostanza confermerebbe il venir meno dell'interesse concreto e attuale del ricorrente alla prosecuzione del procedimento e giustificherebbe una pronuncia di cessazione della materia del contendere. L'impresa evidenzia, inoltre, che la richiesta formulata dal ricorrente nelle repliche, volta ad ottenere una pronuncia sulla corretta qualificazione e gestione del sinistro denunciato come evento grandine, sarebbe contraddittoria rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nel ricorso e integrerebbe una domanda nuova, tardiva e, pertanto, inammissibile.

Per tali ragioni, l'impresa insiste affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione e, in via subordinata, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la legittimità del diniego di copertura opposto dall'impresa resistente in relazione al sinistro denunciato dal ricorrente ed occorso in data 16 giugno 2025. Il ricorrente assume che i danni riportati dal parabrezza del veicolo assicurato a causa di una grandinata siano riconducibili alla garanzia "*Eventi Naturali/Grandine*" acquistata in polizza, e domanda pertanto la condanna dell'impresa alla corresponsione del relativo indennizzo.

L'impresa preliminarmente eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere perché il parabrezza è stato integralmente sostituito da un centro specializzato che ha assunto a proprio carico la perdita economica derivante dal mancato indennizzo, senza che alcun costo sia rimasto definitivamente a carico dell'assicurato. Il ricorrente avrebbe quindi già conseguito il risultato sostanziale perseguito mediante il ricorso, con conseguente venir meno dell'interesse ad ottenere una pronuncia nel merito della controversia.

Con la propria memoria di replica, il ricorrente non contesta tali circostanze, ma anzi ne conferma la veridicità, prendendo atto del venir meno di qualsiasi pretesa di pagamento da parte del centro cristalli e precisando di non voler conseguire una duplicazione dell'indennizzo per costi che non ha mai dovuto effettivamente sostenere.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la fattispecie in esame debba essere inquadrata nell'ambito dell'istituto della carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., piuttosto che in quello della cessazione della materia del contendere. Sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità chiarisce che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, sulla base di un accordo negoziale che renda non più necessario l'intervento del giudice.

Nella vicenda *de quo*, il mutamento della situazione di fatto, ossia la riparazione del danno senza addebiti per l'assicurato, è intervenuto ancor prima della proposizione del ricorso. Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione che richiede l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti pregiudizievoli futuri (cfr. Cass. Civ. sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28 novembre 2008).

Il Collegio rileva che, nel caso di specie, non residua in capo al ricorrente alcuna utilità concreta conseguibile mediante la decisione richiesta, essendo il risultato sostanziale da lui perseguito già stato integralmente ottenuto; la sopravvenuta carenza di interesse postula l'accadimento di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse all'azione, privando la pronuncia di merito di qualsiasi attualità (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 30 giugno 2023, n. 18565, secondo la quale "*la sopravvenuta carenza di interesse postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale*").

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA